

# STATUTO DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Società Ligure di Storia Patria, con sede in Genova approvato con R. D. 18 novembre 1926, n. 2271;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in oggetto alla modifica del citato statuto adottate nelle riunioni del 4 dicembre 1971 e 17 maggio 1975 redatte per atto pubblico rep. n. 94409 e n. 105615 a rogito del dott. Achille Poli, notaio in Genova;

Vista l'istanza del Presidente della suddetta Società, intesa ad ottenere l'approvazione della deliberata modifica statutaria;

Visto l'art. 16, ultimo comma, del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali e Ambientali;

### DECRETA:

#### Art. 1

Lo statuto della Società Ligure di Storia Patria, con sede in Genova, approvato con R. D. 18 novembre 1926, è abrogato.

#### Art. 2

E' approvato il nuovo statuto della Società Ligure di Storia Patria, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975, n. 712.

F.to: GIOVANNI LEONE  
GIOVANNI SPADOLINI

## STATUTO

### Art. 1 - OGGETTO SOCIALE.

La Società Ligure di Storia Patria, con sede in Genova, fondata il 22 novembre 1857, riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898, n. 229 (parte supplementare), ritornata all'autonomia in forza dell'art. 2 D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 245, ha per suo fine costante l'indagine delle memorie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone perciò di considerare attentamente le testimonianze del passato che a quell'oggetto si riferiscono; curando la conservazione e la illustrazione dei monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache, onde riceve maggior lume e sicurezza di prove la storica verità; traendo dagli archivi pubblici e privati quei tesori di patria erudizione che vi giacciono ancora inesplorati o negletti; dando insomma, quanto più le venga fatto, incitamento allo studio d'ogni notizia civile ed economica, religiosa, letteraria ed artistica, così del popolo nostro come d'altri d'Italia, o di terre lontane, che con esso abbiano avuto attinenza o relazione.

La Società non ha fine alcuno di lucro e tutte le cariche sociali, in quanto tali, non sono retribuite.

### Art. 2 - SOCI ORDINARI.

Appartengono alla Società, in qualità di soci ordinari, le persone ed enti che chiedano di esservi ammessi con domanda controfirmata da due soci. L'ammissione è decisa dall'Assemblea.

Ciascun socio paga annualmente, entro il mese di marzo la quota sociale stabilita dall'Assemblea e, se in regola con tale pagamento, esercita tutti i diritti sociali.

Il socio in arretrato di due quote sociali si intende dimissionario.

### Art. 3 - SOCI ONORARI.

E' istituita una classe di soci onorari, nella quale, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere accolti, per deliberazione dell'Assemblea, quelle persone e quegli enti che si saranno resi particolarmente benemeriti verso la Società nei fini suoi propri.

Art. 4 - SOCI CORRISPONDENTI.

E' istituita una classe di soci corrispondenti, da nominare con la procedura di cui all'art. 3, fra le persone residenti fuori d'Italia che, in qualsiasi modo, giovino alle attività e al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI ONORARI E DEI SOCI CORRISPONDENTI.

I soci onorari e i soci corrispondenti godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari, senza obbligo di corresponsione di alcuna quota.

Art. 6 - ENTRATE DELLA SOCIETÀ.

Le entrate della Società sono costituite dalle rendite dei capitali investiti; dalle quote dei soci ordinari, da contributi elargiti da enti pubblici e da privati; da ogni altro provento di qualsiasi natura.

Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ.

Sono organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - ASSEMBLEA.

Compete all'Assemblea ogni decisione riguardante la vita della Società; l'ammissione dei soci; la nomina delle cariche sociali; i mutamenti statutari; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio annuale e quanto altro per legge o per il presente Statuto è ad essa riservato.

L'assemblea è costituita dai soli soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nel primo e nell'ultimo trimestre. Si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

E' convocata mediante comunicazione scritta spedita almeno otto giorni prima a tutti i soci ordinari al domicilio di ciascuno di essi risultante dall'albo sociale, che deve contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

E' validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con la quota sociale, restando tuttavia in seconda convocazione,

che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi di cui al successivo art. 10.

I soci intervengono all'assemblea soltanto di persona, con esclusione della facoltà di delega; gli Enti intervengono a mezzo di un proprio rappresentante.

#### Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel primo trimestre di ogni anno, è demandata, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, la approvazione del conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. Provvede inoltre alla nomina dei Revisori dei Conti per l'esercizio in corso.

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno, è demandata l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale con inizio al 1° gennaio successivo, nonché la determinazione dell'ammontare della quota sociale annua. Nel caso che l'assemblea non provveda, rimane ferma, per quello successivo, la misura fissata per l'esercizio in corso. L'Assemblea provvede inoltre al rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo quando esso venga a scadere per compiuto triennio.

#### Art. 10 - DELIBERE PARTICOLARI.

Per le modifiche al presente statuto, l'Assemblea deve essere convocata con comunicazione spedita almeno venti giorni prima e con invio, nel medesimo termine, al domicilio dei soci del testo delle modifiche proposte. In tal caso, fermo il disposto dell'art. 8 per quel che attiene alle riunioni in prima convocazione, l'Assemblea, nel caso si riunisca in seconda convocazione, è validamente costituita solo con l'intervento di almeno un terzo dei soci in regola col versamento della quota sociale e delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Società è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola col versamento della quota sociale.

#### Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo provvede alla amministrazione e al raggiungimento dei fini culturali della Società.

E' composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e dodici Consiglieri eletti, nel numero dei soci ordinari, dall'Assemblea per un triennio.

Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a domicilio con preavviso di almeno cinque giorni contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione verbale o con altro mezzo anche senza l'osservanza del detto preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide intervenendo la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 12. - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

I componenti del Consiglio Direttivo si eleggono dall'assemblea a schede segrete, attraverso successive e separate elezioni: la prima per la nomina del Presidente, la seconda dei Vicepresidenti e la terza dei Consiglieri. Risultano eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi e in caso di parità il più anziano per appartenenza alla Società.

In caso di vacanza da uno fino a sette componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, nella sua prima riunione, provvede alle necessarie sostituzioni ed il nuovo od i nuovi eletti scadono insieme con gli altri componenti in carica all'atto della nomina.

In caso di vacanza di più di sette dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e l'assemblea provvede a rinnovarlo integralmente.

#### Art. 13 - PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti di ufficio e tutti gli altri che costituiscono obbligazioni per la società di qualunque natura; può prendere deliberazioni urgenti riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica.

#### Art. 14 - VICEPRESIDENTI.

I Vicepresidenti, in ordine di anzianità per appartenenza alla Società, suppliscono il Presidente in caso di vacanza o impedimento.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, svolgono le funzioni proprie del Presidente che egli, di volta in volta, ritenga di delegare ad uno di essi o ad entrambi congiuntamente.

#### Art. 15 - SEGRETARIO.

Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; compila i processi verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ordinaria; alla conservazione dell'archivio sociale e alla pubblicazione degli atti della Società.

Un Vicesegretario, scelto fra i soci, lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo.

#### Art. 16 - TESORIERE.

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dei soci e di ogni altro provento della Società; paga le spese stanziate in preventivo o deliberate straordinariamente dall'Assemblea dietro mandato firmato dal Presidente; tiene i libri contabili e compila il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio annuale da presentarsi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea ai sensi degli artt. 8 e 9.

#### Art. 17 - BIBLIOTECARIO.

Il Bibliotecario ha la cura della biblioteca sociale; ne assicura la conservazione ed il buon andamento e provvede affinché siano tenuti a disposizione dei frequentatori i cataloghi delle opere che la compongono, dei giornali e delle riviste.

Tiene aggiornati i cataloghi con i nuovi acquisti e i doni ricevuti, con indicazione, per quest'ultimi, del nome dei donatori.

Può rilasciare libri e riviste a prestito a domicilio, per un periodo limitato e secondo le norme da emanarsi dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, soltanto ai soci in regola con versamento della quota, con la precisazione che non possono però prestarsi a domicilio:

- a) dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geografiche e simili;
- b) manoscritti;
- c) opere a qualsivoglia titolo preziose o rare;
- d) opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di redazione o siano di uso frequente o bisognose di restauro;
- e) opere lasciate in deposito.

#### Art. 18 - REVISORI DEI CONTI.

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9 nel numero di tre soci ordinari.

Oltre alla disamina e alla relazione alla Assemblea sul conto consuntivo di esercizio di cui al precedente art. 9, compiono nel corso dell'anno tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione amministrativa della Società.

#### Art. 19 - DESTINAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Il patrimonio della Società è vincolato al conseguimento degli scopi per cui essa è stata costituita. Qualora la Società venisse in qualunque tempo e per qualunque causa ad essere disciolta o ad estinguersi, il patrimonio suddetto, comunque consistente in libri, cimelii, oggetti, capitali od altro, si intende di pieno diritto trasferito al Comune di Genova, perché sia destinato al conseguimento dei fini di illustrazione e di conservazione delle memorie patrie, nonché ad incremento ed incoraggiamento degli studi alle stesse attinenti.

#### Art. 20 - PUBBLICAZIONI SOCIALI.

E' compito del Consiglio Direttivo soprintendere alla pubblicazione degli atti della Società.

Qualunque proposta di pubblicazione deve essere sottoposta al Consiglio per le opportune decisioni.

Ai soci in regola col versamento della quota sociale competono i volumi degli Atti sociali degli anni di appartenenza alla società.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I) Il consuntivo di esercizio deve, da parte del Consiglio Direttivo, essere messo a disposizione dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea fissata per la sua approvazione.

II) L'Albo dei soci è tenuto dal Segretario sotto il controllo del Presidente. In esso, accanto al nome di ognuno dei soci, deve essere annotato l'indirizzo comunicato dal socio medesimo, al quale deve essere diretta ogni comunicazione. Il cambio di indirizzo non espressamente comunicato dal socio per iscritto al Segretario, è senza effetto nei confronti della Società, che non ha obbligo di effettuare comunicazioni ad indirizzi diversi da quelli risultanti dall'albo.

III) In caso di cessazione, recesso o esclusione di un socio ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., il Segretario, prima di provvedere alla relativa annotazione sull'albo, deve darne avviso al Consiglio Direttivo per il controllo della sussistenza dei presupposti per provvedervi.

IV) Non hanno voto nelle delibere per l'elezione alle cariche sociali, né possono essere eletti alle stesse, coloro i quali non risultino iscritti nell'Albo dei soci ordinari da almeno dodici mesi precedenti a quello, in cui l'Assemblea si riunisce a tale scopo.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I soci vitalizi, tali nominati ai sensi dell'art. 2 dello statuto approvato con R. D. 18 novembre 1926, n. 2271 (Gazz. Uff. n. 12 del 17 gennaio 1927), ora abrogato, conservano i diritti acquisiti anche sotto la vigenza del presente statuto.

Le somme a suo tempo versate dai detti soci vitalizi, che, per l'art. 51, lettera a), dell'anzidetto statuto costituivano capitale intangibile ed inalienabile della Società, potranno, con delibera dell'Assemblea, essere in tutto o in parte investite in cimelii, manoscritti, opere a stampa od attrezzature destinate alla sede o alla biblioteca sociale.